

Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana

Sede Legale via Sant'Ambrogio di Fiera n. 37 - 31100 Treviso



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 1795 del 08/08/2025

Il Direttore generale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana dott. Francesco Benazzi, nominato con D.P.G.R. n. 8 del 26 febbraio 2024, coadiuvato da:

Direttore amministrativo	- Mangione Patrizia
Direttore sanitario	- Formentini Stefano
Direttore dei servizi socio-sanitari	- Vescovi Paola

ha adottato la presente deliberazione:

OGGETTO

SERVIZIO DI TRASPORTO PAZIENTI INTRAOSPEDALIERO PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI TREVISO DELL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023.

OGGETTO

SERVIZIO DI TRASPORTO PAZIENTI INTRAOSPEDALIERO PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI TREVISO DELL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023.

Il Dirigente proponente, Dott. Giuseppe Magliocca, Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamento e gestione delle forniture di beni, Responsabile del procedimento, verificata la compatibilità con le norme nazionali, regionali e regolamenti vigenti in materia, relaziona al Direttore Generale quanto di seguito riportato.

Premesso che:

con Deliberazione del Direttore Generale n. 2518 del 29/11/24 è stato affidato il “servizio di trasporto pazienti intraospedaliero presso il Presidio Ospedaliero di Treviso dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana” per il periodo di 6 mesi alla Ditta Castel Monte Società Cooperativa Sociale ONLUS di Montebelluna (TV), C.F. e P. Iva 02338180264 per un importo pari a euro € 138.930,96 + IVA 5% e 22% = € 145.937,01;

con nota del 13/06/2025, agli atti, la Direzione UOC Professioni Sanitarie dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, d'intesa con la Direzione Medica di Ospedale, nelle more della procedura di reclutamento di personale interno da parte dell'Azienda, già autorizzata dalla CRITE, ha segnalato la necessità di proseguire nell'esternalizzazione del “servizio di trasporto pazienti intraospedaliero presso il Presidio Ospedaliero di Treviso dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana” per ulteriori 6 mesi con la ditta Castel Monte Soc. Coop. Soc. Onlus, attuale fornitore, con medesimi fabbisogni;

la sopracitata Ditta, con nota protocollo n. 115041 del 16.06.2025, nelle more dell'espletamento della procedura di reclutamento di personale interno tramite graduatoria concorsuale, ha confermato la propria disponibilità alla prosecuzione del servizio fino al 28.11.2025 e alle medesime condizioni contrattuali vigenti;

come da nota del DEC agli atti, la Ditta Castel Monte Soc. Coop. Soc. Onlus ha “svolto il servizio, a regola d'arte, in maniera accurata e con ottimo grado di soddisfazione”;

il Servizio Prevenzione e Protezione ha confermato con nota pr. n. 147823/2025 la prosecuzione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) n. 1161 del 13.11.2024, trasmettendo la relativa documentazione;

visti l'art. 49 comma 4 e l'art 128 comma 8 del D.lgs 36/2023, rispettivamente in ordine alla possibilità di invitare il contraente uscente e in ordine ai principi da applicare in caso di affidamento di servizi sanitari per importi inferiori alla soglia di cui all'art 14 del D.lgs 36/2023;

attraverso la piattaforma Sintel (ID 205072590), la Ditta “Castel Monte Società Cooperativa Sociale ONLUS” è stata invitata a trasmettere un preventivo tecnico-economico, che è pervenuto entro la data di scadenza stabilita: 25/07/2025;

la documentazione ricevuta risulta conforme e l’offerta è in linea con la spesa presunta dall’Azienda: il costo del “servizio di trasporto pazienti intraospedaliero presso il Presidio Ospedaliero di Treviso dell’Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana” per il periodo indicativo di 6 mesi, fatto salvo l’esaurimento anticipato o posticipato dell’importo previsto secondo i fabbisogni dell’Azienda, ammonta ad € 138.930,96 + IVA 5% e IVA 22% = € 145.937,01, costi della sicurezza per rischi di interferenze legati al DUVRI inclusi;

il presente affidamento è conforme all’art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” e all’art. 10 comma 5 bis del D.L. 34/2023 convertito in Legge, con modificazioni, dalla L. 56/2023;

la presente costituisce determina a contrarre, ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.lgs 36/2023;

è stato accertato che, relativamente al servizio oggetto della presente procedura:

- ai sensi delle disposizioni della Regione Veneto, non sussistono prezzi di riferimento OPRVE;
- non esistono prezzi di riferimento fissati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- non sussistono Convenzioni attive stipulate dalla centrale di committenza Regionale e/o da Consip Spa;
- lo stesso non rientra nelle categorie merceologiche di cui al DPCM dell’11/07/2018;

Tutto ciò premesso, si propone:

- di affidare alla Ditta Castel Monte Società Cooperativa Sociale ONLUS di Montebelluna, C.F. e P.Iva 02338180264, il “servizio di trasporto pazienti intraospedaliero presso il presidio ospedaliero di Treviso dell’Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana”, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, dal mese di Giugno 2025, per il periodo indicativo di 6 (sei) mesi, fino al 28/11/2025, nei limiti dell’ammontare affidato e per un importo massimo pari a euro € 138.930,96 + IVA 5% e 22% = € 145.937,01, costi della sicurezza per rischi di interferenze legati al DUVRI inclusi;
- di nominare:
 - quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), il Dott. Giuseppe Magliocca, Direttore della U.O.C. Approvvigionamento e gestione delle forniture di beni;
 - quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), il Dott. Claudio Buttarelli, Coordinatore infermieristico del Gruppo operatorio Ca’ Foncello, in quanto per ragioni concernenti l’organizzazione aziendale, ai sensi dell’art. 114 comma 8 e dell’art. 32 comma 2 dell’Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023;
- di approvare la prosecuzione del DUVRI predisposta dal Servizio di Prevenzione e Protezione;
- di autorizzare, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023, l’esecuzione anticipata del contratto, in considerazione dell’urgenza di assicurare prestazioni sanitarie essenziali che non possono essere interrotte senza arrecare pregiudizio all’utenza e all’Azienda;
- di approvare lo schema di accordo per la nomina a Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art.28 del Regolamento UE 2016/679 (Allegato n. 1);

- che questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, risolverà il contratto, totalmente od anche parzialmente, mediante invio di apposita nota, senza che la Ditta possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria:
 - qualora le procedure ordinarie di reclutamento del personale, sia dipendente sia in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, dessero esito positivo, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.L.34/2023 convertito in Legge, con modificazioni, dalla L. 56/2023;
 - per mutate esigenze anche organizzative della Stazione appaltante;

VISTE le Leggi Regionali n. 55 e n. 56 del 14 settembre 1994;

VISTO l'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la suesposta relazione;

CONDIVISE le motivazioni in essa indicate e fatta propria la proposta del suddetto Dirigente proponente;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo, sanitario e dei servizi socio-sanitari, per le parti di rispettiva competenza;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui puntualmente richiamate:

- 1) di affidare alla Ditta Castel Monte Società Cooperativa Sociale ONLUS di Montebelluna, C.F. e P.Iva 02338180264, il "servizio di trasporto pazienti intraospedaliero presso il presidio ospedaliero di Treviso dell'Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana", ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, dal mese di Giugno 2025, per il periodo indicativo di 6 (sei) mesi, fino al 28/11/2025, nei limiti dell'ammontare affidato e per un importo massimo pari a euro € 138.930,96 + IVA 5% e 22% = € 145.937,01, costi della sicurezza per rischi di interferenze legati al DUVRI inclusi;
- 2) di dare atto che l'onere complessivo di Euro 145.937,01 (IVA aliquote varie inclusa), derivante dalla presente deliberazione, viene così determinato:

Anno	Business Unit	Conto	Descrizione del Conto	Importo IVA 5% e 22% inclusa	N. autorizzazione	Centro Ordinatore
2025	SAN	EBA1536001	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO-ALTRO	€ 145.937,01	25-U03628	T002

mediante corrispondente utilizzo del budget assegnato al centro ordinatore sul rispettivo conto

del Bilancio Economico Preventivo dell'anno di riferimento;

- 3) di nominare:
 - quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), il Dott. Giuseppe Magliocca, Direttore incaricato dell'U.O.C. Approvvigionamento e gestione delle forniture di beni;
 - quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), il Dott. Claudio Buttarelli, Coordinatore infermieristico del Gruppo operatorio Ca' Foncello, in quanto per ragioni concernenti l'organizzazione aziendale, ai sensi dell'art. 114 comma 8 e dell'art. 32 comma 2 dell'Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023;
- 4) di approvare la prosecuzione del DUVRI predisposta dal Servizio di Prevenzione e Protezione;
- 5) di autorizzare, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023, l'esecuzione anticipata del contratto, in considerazione dell'urgenza di assicurare prestazioni sanitarie essenziali che non possono essere interrotte senza arrecare pregiudizio all'utenza e all'Azienda;
- 6) di approvare lo schema di accordo per la nomina a Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art.28 del Regolamento UE 2016/679 (Allegato n. 1);
- 7) che questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, risolverà il contratto, totalmente od anche parzialmente, mediante invio di apposita nota, senza che la Ditta possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria:
 - qualora le procedure ordinarie di reclutamento del personale, sia dipendente sia in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, dessero esito positivo, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.L.34/2023 convertito in Legge, con modificazioni, dalla L. 56/2023;
 - per mutate esigenze anche organizzative della Stazione appaltante;
- 8) di dare atto che la presente costituisce determina a contrarre, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D.Lgs 36/2023.

Documento firmato digitalmente e conservato secondo la normativa vigente.

Per il parere favorevole di competenza:

Il Direttore amministrativo

Mangione Patrizia

Il Direttore sanitario

Formentini Stefano

Il Direttore dei servizi socio-sanitari

Vescovi Paola

**Il Direttore generale
Benazzi Francesco**

**SCHEMA DI ACCORDO PER LA NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

L'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, in persona del Dott. Giuseppe Magliocca, Direttore U.O.C. Approvvigionamento e gestione delle forniture di beni, delegato alla firma del presente accordo dal Direttore Generale con Deliberazione n. 2568 del 29.12.2023, con sede a Treviso (TV), via S. Ambrogio di Fiera n. 37, CF/P.IVA 03084880263, in qualità di Titolare del trattamento ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 (di seguito anche "GDPR")

- di seguito anche "Azienda" e "Titolare" -

e

[inserire denominazione sociale], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede a [inserire Comune], via [inserire indirizzo] n., C.F. e p. iva [inserire], n. REA [inserire],

- di seguito anche "Fornitore" e "Responsabile" -

congiuntamente indicate come "Parti"

Premesso che

- in esecuzione della deliberazione n. del _____ a seguito di affidamento, il Fornitore eroga all'Azienda il servizio per la gestione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori per l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs 36/2023 (di seguito "affidamento");
- l'Azienda svolge il ruolo di Titolare del trattamento in relazione ai Dati Personali dalla stessa trattati, stabilendo autonomamente le finalità, le modalità ed i mezzi del trattamento;
- ai fini dell'esecuzione di tale affidamento il Fornitore dovrà effettuare operazioni di trattamento dei Dati Personali per conto dell'Azienda;
- il Titolare è tenuto a ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure e tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- il Fornitore dichiara di offrire le garanzie di cui sopra, nonché di possedere un'organizzazione, risorse e attrezzature adeguate;
- con la presente scrittura (di seguito "Nomina") - che costituisce parte integrante e sostanziale dell'affidamento - l'Azienda intende nominare il Fornitore, che intende accettare, Responsabile del trattamento.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

1. MATERIA DISCIPLINATA DAL TRATTAMENTO

Il presente contratto ha per oggetto la Nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali e la disciplina del rapporto derivante da tale Nomina.

Il Titolare, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento, nomina il Fornitore, che accetta, Responsabile del trattamento dei dati personali effettuati in esecuzione del rapporto contrattuale indicato in premessa.

2. DURATA DEL TRATTAMENTO

Gli effetti della presente Nomina sono convenuti da oggi e da oggi il Responsabile tratta i dati per conto del Titolare.

Con la cessazione, per qualsivoglia ragione o causa, dell'affidamento la presente Nomina deve intendersi automaticamente risolta di diritto, senza bisogno di comunicazioni, disdette o revoche.

3. NATURA DEL TRATTAMENTO

Su tutti i dati personali trattati, il Responsabile potrà svolgere, con mezzi sia informatici che cartacei, esclusivamente le seguenti operazioni:

- raccolta;
- registrazione;
- organizzazione e strutturazione;
- conservazione e protezione;
- accesso e consultazione;
- adattamento e modifica dei dati;
- estrazione;
- comunicazione mediante trasmissione;
- cancellazione e distruzione.

4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile si impegna a trattare i dati esclusivamente per finalità collegate all'affidamento.

5. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI

In forza della presente Nomina, il Responsabile tratterà le seguenti categorie di:

- dati di natura comune (*identificativi, anagrafici, di contatto, bancari, ecc.*);
- dati particolari ex art. 9 GDPR (*dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona*);
- dati relativi a condanne penali e reati ex art. 10 GDPR (*dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza*).

6. CATEGORIE DI INTERESSATI

In forza della presente Nomina, il Responsabile tratterà i dati delle seguenti categorie di interessati:

- candidati;
- dipendenti e rispettivi familiari;
- collaboratori (*somministrati, stagisti, tirocinanti, soggetti in alternanza scuola lavoro, ...*) e rispettivi familiari;
- amministratori e rispettivi familiari;
- sindaci e rispettivi familiari;
- soci non amministratori;
- pazienti / assistiti / utenti del servizio;
- potenziali pazienti/utenti;
- pazienti/utenti;
- fornitori;
- utenti sito web;
- assegnatari di utenze informatiche;

7. OBBLIGHI E DIRITTI DEL TITOLARE

Il Titolare garantisce al Responsabile di aver assolto a tutti gli obblighi posti a suo carico dalla vigente normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali e si impegna ad assolvere ogni ulteriore obbligo eventualmente sopravvenuto.

Il Titolare ha diritto:

- al puntuale ed esatto adempimento di tutti gli obblighi gravanti sul Responsabile in forza della presente Nomina e, comunque, dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali tempo per tempo vigente;
- al puntuale ed esatto adempimento delle istruzioni di cui alla presente Nomina, nonché di quelle successivamente concordate tra le Parti.

In ogni caso, resta fermo quanto previsto in tema di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale dal paragrafo 3, lett. a) dell'art. 28 GDPR.

8. OBBLIGHI E DIRITTI DEL RESPONSABILE

In esecuzione della presente Nomina il Responsabile:

- garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza;
- adotta misure (tecniche ed organizzative) idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio;
- tenendo conto della natura del trattamento, assiste il Titolare con misure tecniche ed organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dar seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati;
- qualora il Responsabile riceva istanze degli interessati destinate al Titolare, le inoltra tempestivamente al Titolare;
- assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria disposizione, in particolare nei termini di seguito precisati;
- in caso violazione di dati personali (a titolo esemplificativo e non già esaustivo: distruzione, perdita e/o modifica dei dati trattati, divulgazione e/o l'accesso non autorizzato, ecc.), ne informa il Titolare senza ingiustificato ritardo, collaborando con lo stesso nella gestione dei conseguenti adempimenti;
- assiste il Titolare nell'effettuazione della valutazione d'impatto e nella consultazione preventiva di cui agli artt. 35 e 36 GDPR, laddove necessarie;
- alla cessazione dell'affidamento mette a disposizione del Titolare i dati per il ritiro, dandogliene comunicazione per iscritto e provvedendo alla cancellazione definitiva dei dati dai propri sistemi - astenendosi da ogni ulteriore trattamento salvo che la legge preveda la conservazione dei dati per specifici motivi - qualora il Titolare non dia indicazioni diverse con comunicazione scritta entro i successivi 90 giorni;
- mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 GDPR e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare e/o da altro soggetto da questi incaricato; il Titolare ha in particolare diritto di disporre - a propria cura e spese - verifiche a campione o specifiche attività di audit in ambito protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo, presso le sedi del Responsabile;
- informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violi la disciplina in materia di protezione dei dati personali;
- ove previsto, individua all'interno della propria organizzazione le persone fisiche che concretamente svolgeranno le operazioni necessarie a dare esecuzione all'affidamento, provvedendo a nominarle amministratori di sistema secondo i criteri indicati nel provvedimento del

Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 (*di seguito "Provvedimento"*) in tutti i casi ivi previsti e sulla base delle valutazioni indicate nel Provvedimento; tali persone sono autorizzate a svolgere esclusivamente le seguenti operazioni:

- intervenire nella custodia delle credenziali per la gestione dei sistemi di autenticazione e di autorizzazione in uso in azienda;
- predisporre e rendere funzionali le copie di sicurezza (*operazioni di backup e recovery*) dei dati e delle applicazioni;
- adottare adeguati programmi antivirus, firewall ed altri strumenti software o hardware atti a garantire adeguate misure di sicurezza nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali ed utilizzando le conoscenze acquisite in base al progresso tecnico software e hardware, verificandone l'installazione, l'aggiornamento ed il funzionamento degli stessi;
- provvedere alla distruzione e allo smaltimento dei supporti informatici di memorizzazione logica o alla cancellazione dei dati per il loro reimpiego, alla luce del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati personali del 13 ottobre 2008 in materia di smaltimento strumenti elettronici ovvero delegare tali operazioni a soggetti debitamente istruiti.

Il Responsabile non ha diritto ad alcun compenso, indennità o rimborso in virtù del trattamento dei dati o della presente Nomina.

9. ALTRI RESPONSABILI

Il Responsabile si impegna a ricorrere ad ulteriori Responsabili solo previa autorizzazione scritta del Titolare.

Restano fermi gli obblighi che gravano sul Responsabile in forza del paragrafo 4 dell'art. 28 GDPR.

10. MODIFICHE CONTRATTUALI

Qualsiasi modifica o integrazione della presente Nomina dovrà essere concordata per iscritto. Eventuali comportamenti di fatto non coincidenti con quanto in essa previsto non potranno essere invocati quali implicita abrogazione di alcuna istruzione ivi contenuta.

11. DISPOSIZIONI FINALI

La presente Nomina revoca e sostituisce espressamente ogni altro contratto o accordo tra le parti inerente al trattamento di dati personali.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Nomina, il Titolare ed il Responsabile del Trattamento rinviano al GDPR, al Decreto Legislativo n. 196/2003, nonché ai provvedimenti dell'Autorità di controllo.

Data _____

Per il Titolare del trattamento, l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana,

il Direttore

U.O.C. Approvvigionamento e gestione delle forniture di beni

Il Responsabile del trattamento
